



N. 44/1 - febbraio 2024

A.S. n. 866-A – Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Il disegno di legge n. 866-A, **già approvato dalla Camera dei deputati e in relazione al quale le Commissioni riunite 2^a e 10^a, in sede referente, hanno apportato alcune modifiche**, reca disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Contenuto

Il provvedimento consta di 6 articoli.

L'**articolo 1** apporta una serie di modifiche alla [legge n. 71 del 2017](#), che detta **disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**.

Si ricorda che la legge n. 71 del 2017, fra l'altro:

- individua la finalità dell'intervento nel **contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni** attraverso una strategia che comprende misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (vittime e autori del bullismo sul web) da attuare in ambito scolastico;
- prevede che il minore che abbia compiuto **14 anni** e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) possa rivolgere **istanza al gestore** del sito Internet o del social media o, comunque, **al titolare del trattamento** per ottenere **provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela** (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve **provvedere** sulla richiesta **nelle successive 48 ore**. In caso contrario l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, **al Garante per la protezione dei dati personali**, che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore;
- istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo e prevede l'adozione, da parte del MIUR, sentito il Ministero della giustizia, di **apposite linee di orientamento** - da aggiornare ogni due anni - per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale

scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;

- prevede la designazione, in ogni istituto scolastico, di un **docente con funzioni di referente** per le iniziative contro il cyberbullismo, che dovrà collaborare con le Forze di polizia, nonché con le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- prevede interventi di caratteri educativo in materia di cyberbullismo (finanziamento di progetti e promozione dell'uso consapevole di internet);
- in caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, prevede inoltre l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di **informare tempestivamente i genitori** (o i tutori) dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative;
- applica la disciplina sull'**ammonimento del questore**, mutuata da quella dello *stalking*, anche al cyberbullismo: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali, commessi, mediante Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, il questore – assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti – potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

In particolare, l'**articolo 1** del disegno di legge in esame:

- interviene sull'**art. 1** della legge n. 71 per **estendere il perimetro d'applicazione della legge del 2017 dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo**, così cercando d'intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni. La disposizione pone espressamente l'accento - in questa ottica - sulle **azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori**, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso (**comma 1, lett. a), n. 1**);
- introduce nella legge n. 71 il nuovo comma 1-*bis*, il quale reca la **definizione di bullismo**, per tale intendendosi l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni (**comma 1, lett. a), n. 2**);
- novella l'**art. 3** della legge n. 71, in materia di **piano di azione integrato e di tavolo tecnico**. Anzitutto, è previsto che questi si occupino anche di bullismo, oltretutto di cyberbullismo. Cambia, poi, la struttura del tavolo, la cui istituzione viene affidata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito anziché della Presidenza del Consiglio, da adottarsi di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia. Inoltre, si prevede che il tavolo sia presieduto da un rappresentante del Dipartimento delle politiche per la famiglia. Con riferimento al **piano**, vengono previste sinergie con i servizi socio-educativi

presenti sul territorio, le scuole, gli enti locali, sportivi e del Terzo settore. Nell'ambito delle azioni previste dal piano, l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse disponibili – che sono incrementate di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 (le Commissioni riunite **in sede referente** hanno modificato così la decorrenza dell'incremento, in precedenza prevista dal 2023) –, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati (**comma 1, lett. b)**);

- interviene sull'**art. 4**, introducendo, fra le principali novità, la previsione secondo cui **ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio**, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. Gli stessi codici interni devono recepire le linee di orientamento ministeriali anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (**comma 1, lett. c)**);

- aggiunge un nuovo **art. 4-bis**, dedicato al **servizio di sostegno psicologico agli studenti**. Più in dettaglio, si prevede che, per l'attuazione delle finalità di cui alla legge n. 71 del 2017, le regioni possano adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**comma 1, lett. d)**) un **servizio di sostegno psicologico agli studenti**, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. **In sede referente**, le Commissioni riunite hanno soppresso il riferimento al servizio di coordinamento pedagogico, previsto, nel testo approvato dalla Camera, quale ulteriore servizio aggiuntivo per il sostegno psicologico agli studenti (tale servizio era previsto, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo);

- novella, infine, l'**art. 5**, dedicato all'**informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero**. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che – nell'esercizio delle sue funzioni, come specificato **in sede referente** dalle Commissioni riunite – venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali (in corrispondenza con la suddetta specificazione operata **nella medesima sede** si è altresì soppressa la locuzione “a qualsiasi titolo”, relativa al coinvolgimento degli studenti). Il dirigente informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi

più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, oggetto di modifica da parte dell'articolo 2 del provvedimento in esame. Si modifica inoltre la previsione vigente che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità – di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al DPR n. 249 del 1998 (Regolamento recante lo **Statuto delle studentesse e degli studenti** della scuola secondaria) – siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti; la novella estende l'ambito della previsione al bullismo e specifica (sul punto le Commissioni riunite hanno operato **in sede referente** una riformulazione tecnica della novella) che l'integrazione dei suddetti documenti è operata sulla base delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 71 del 2017 (**comma 1, lett. e**)).

Si rileva inoltre che il **decreto-legge n. 123 del 2023 (c.d. decreto-legge Caivano), convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2023**, all'articolo 8, ha introdotto, seppure con una diversa collocazione sistematica (art. 27-*bis* D.P.R. 448/1988), la possibilità, nel corso delle indagini preliminari e per i reati con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, su impulso del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni e in collaborazione con i servizi dell'amministrazione della giustizia, di disporre un **percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale del minore** (si rinvia al relativo [Dossier](#) per approfondimenti).

Viene infine (**comma 1, lett. g**)) modificato anche il titolo della legge n. 71, per inserirvi il riferimento al fenomeno del bullismo.

L'**articolo 2, al comma 1**, modifica la legge sull'istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. "legge minorile").

In particolare, tramite la riformulazione dell'articolo 25 del citato regio decreto, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle **misure coercitive di intervento non penale** nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile (**lett. a**)).

Si ricorda che il **Decreto Legge n. 123/2023** (c.d. decreto-legge Caivano), convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2023, ha introdotto con l'**articolo 5** una serie di **misure di prevenzione della violenza giovanile** (avviso orale, ammonimento, divieto di utilizzare alcuni strumenti potenzialmente pericolosi, divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari, per i giovani responsabili di violenze di età ricompresa fra quattordici e diciotto anni nonché, per quanto riguarda l'ammonimento, anche per giovani di età fra dodici e quattordici anni, per condotte più gravi, per le quali inoltre si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il soggetto tenuto, nei confronti del minore, alla sorveglianza o all'assolvimento degli obblighi formativi).

A differenza degli interventi penali, possibili solo a partire dal quattordicesimo anno e nel caso in cui il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle misure di cui all'art. 25 non è prevista un'età minima, e non sono tipizzate le condotte devianti che possono darvi luogo. Si tratta di un istituto introdotto con la legge 25 luglio 1956, n. 888, che ha modificato il r.d.l. 20/7/1934, n.1404, istitutivo del Tribunale per i minorenni. La legge n. 888, dopo aver sostituito la definizione di "minore travolto" con quella di "**minore irregolare per condotta o carattere**", ha introdotto e messo al primo posto la **misura dell'affidamento del minore al servizio sociale**, quale attività di sostegno e controllo della condotta del minore, ordinata

dal tribunale per i minorenni e attuata dal servizio sociale; con tale misura, il minore è lasciato nel suo contesto familiare ed è però seguito ed aiutato dal servizio stesso. Accanto ad essa, la medesima legge ha conservato la misura del collocamento del minore presso un istituto di rieducazione o istituto medico psico-pedagogico.

In primo luogo, la riforma di cui all' **articolo 2, comma 1, lettera a)**, in esame interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle **misure rieducative** del minore aggiungendo all'"irregolarità per condotta e per carattere" del minore anche il riferimento a **condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui**.

Diverse modifiche attengono altresì al **procedimento per l'adozione delle misure**.

Attualmente, esso inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o dei servizi di educazione e istruzione (ad es., la scuola) o di protezione e di assistenza all'infanzia (servizi sociosanitari).

Con la riforma, il **pubblico ministero** è l'unico soggetto che può riferire al tribunale per i minorenni sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure è il tribunale per i minorenni (nuovo comma 1 dell'art. 25 della legge minorile). Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale (**in sede referente**, le Commissioni riunite hanno introdotto, così come in altri punti successivi, il riferimento alla pluralità di esercenti, in luogo di quello ad un solo esercente).

Nell'ordinamento vigente, il tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura.

La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un **intervento preliminare** rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione – da parte del pubblico ministero – di un **percorso di mediazione** oppure nello svolgimento di un **progetto di intervento educativo** con finalità rieducativa e riparativa; quest'ultimo può essere disposto dal tribunale con decreto (su richiesta del pubblico ministero) e deve svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili; nel suddetto decreto, devono essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento, che può prevedere lo svolgimento di attività di **volontariato sociale** nonché la partecipazione a **laboratori teatrali** e di **scrittura creativa**, a corsi di **musica**, ad **attività sportive e artistiche** e a tutte quelle attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente (nuovo comma 2).

La **mediazione penale minorile** è prevista dall'ordinamento vigente e si svolge nell'ambito degli spazi normativi offerti dagli artt. 9, 27, 28 del D.P.R. n. 448 del 1988. La **mediazione penale minorile** può essere proposta sia in una fase pre-processuale sia nella fase processuale vera e propria (si vedano le [Linee di indirizzo](#) del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato del maggio 2019).

La determinazione del **contenuto del progetto educativo** – nell'ambito degli obiettivi definiti dal decreto – è rimessa ai servizi sociali territoriali; essi coinvolgono, al fine della suddetta determinazione e salvo che ciò sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero

gli altri esercenti la responsabilità genitoriale. Il progetto di intervento educativo può prevedere la partecipazione del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale (nuovo comma 3 dell'art. 25).

A **conclusione del progetto**, il tribunale per i minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, adotta un ulteriore decreto motivato, optando tra quattro diverse soluzioni (nuovo comma 4). In base a una modifica operata dalle Commissioni riunite **in sede referente**, il deposito della suddetta relazione deve essere comunicato tempestivamente ai soggetti diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni; in corrispondenza con tale previsione, **nella medesima sede referente** si è soppressa la previsione che il decreto suddetto sia adottato sentiti il minorenne e i genitori (o gli altri esercenti la responsabilità genitoriale). Le quattro soluzioni alternative sono le seguenti:

- conclusione del procedimento;
- continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore;
- affidamento – temporaneo, come specificato dalle Commissioni riunite **in sede referente** – del minore ai servizi sociali.

L'applicazione della misura dell'affidamento ai servizi sociali, già presente nell'attuale formulazione dell'art. 25, non costituisce una misura di carattere penale e neppure una misura di prevenzione, in quanto non presuppone necessariamente la commissione di un fatto costituente reato né la pericolosità sociale del minore. L'affidamento ai servizi sociali, che ha carattere rieducativo nei confronti del minore e non carattere sanzionatorio nei confronti dei genitori, non comporta necessariamente l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare: i servizi sociali, nella maggior parte dei casi, si affiancano ai genitori al fine di provvedere alla rieducazione del figlio minore. Il testo della legge, in ogni caso, non esclude che il figlio minore possa essere temporaneamente allontanato dal proprio ambiente familiare; in questo caso, le spese di mantenimento sono interamente poste a carico dei genitori o di coloro che ne facciano le veci.

Nell'ipotesi in cui sia disposto l'affidamento al servizio sociale, il giudice, in una apposita udienza, convoca il minore e il rappresentante del servizio sociale e indica in un verbale le prescrizioni che il minore dovrà seguire in ordine alla sua istruzione o formazione professionale e all'utilizzazione del tempo libero, nonché le linee direttive dell'assistenza alle quali egli deve essere sottoposto (art. 27 della legge minorile). Nella stessa circostanza, il giudice può disporre, dandone atto a verbale, l'allontanamento del minore dalla famiglia, con indicazione del luogo in cui dovrà vivere e della persona o dell'ente che si prenderà cura della sua educazione. Il servizio sociale "controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine a una normale vita sociale". Riferisce periodicamente al giudice del tribunale per i minorenni sul suo comportamento, proponendo, a seconda dei casi, la modifica delle prescrizioni in senso più restrittivo o chiedendone la cessazione per avvenuto riadattamento (artt. 27 e 29 della legge minorile);

- collocamento – temporaneo, come specificato dalle Commissioni riunite **in sede referente** – del minore in una comunità, da utilizzare solo come *extrema ratio*, cioè quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate.

Il collocamento in comunità sostituisce l'attuale riferimento al collocamento in una "casa di rieducazione" o in un "istituto medico psico-pedagogico". Si rileva che la misura del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico psicopedagogico è caduta in desuetudine. L'entrata in vigore del d.p.r. n. 616 del 1977, con l'attribuzione della competenza per l'esecuzione di tali provvedimenti ai servizi degli enti locali, ha determinato la chiusura sia degli istituti di rieducazione che di quelli medici psico-pedagogici. L'attuazione della misura rieducativa, attribuita in origine agli uffici di servizio sociale del Ministero della giustizia, è stata trasferita alla competenza degli enti locali territoriali (Comuni o consorzi di Comuni) ed è stata attuata dagli enti locali con il collocamento in comunità o in piccole strutture.

In base ad una norma inserita dalle Commissioni riunite **in sede referente**, il Tribunale, nei casi e con le modalità definiti dall'articolo 473-*bis*.8 del c.p.c., provvede alla **nomina di un curatore speciale** del minore (nuovo comma 5).

L'articolo 473-*bis*.8 del codice di procedura civile prevede, al primo comma, che il giudice, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, provveda alla nomina di un curatore speciale del minore nei seguenti casi:

- qualora il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o qualora uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
- in caso di adozione di provvedimenti ex art. 403 del c.c. ("intervento della pubblica autorità a favore dei minori") o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983);
- qualora dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore, tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- qualora ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso, in base al secondo comma dello stesso articolo 473-*bis*.8, il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiano per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

I successivi terzo e quarto comma, anch'essi richiamati dalla norma introdotta **in sede referente**, prevedono che: al curatore speciale del minore il giudice possa attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale (il curatore speciale del minore procede in tali casi all'ascolto del medesimo); il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possano chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice procedente la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché manchino o siano venuti meno i presupposti per la sua nomina.

La riforma, inoltre, conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di consiglio (per i provvedimenti previsti dal citato articolo 25 oggetto di novella) e il regime delle spese, ma aggiunge che ogni provvedimento deve essere preso previo ascolto del minore (anche infradodocenne, se capace di discernimento), dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale. La riforma consente l'assistenza del difensore (nuovo comma 5 citato).

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 2, comma 1 (lettere da b) a e)), modificano altre norme della legge minorile (R.D. n. 1404 del 1934), coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25.

In particolare, vengono modificati:

- l'**articolo 26**, il quale prevede la possibilità dell'applicazione della misura dell'affidamento del minore ai servizi sociali, anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del codice civile (condotta del genitore pregiudizievole ai figli). Il riferimento alla misura dell'affidamento ai servizi sociali è sostituito, nella novella in esame, dalla possibilità alternativa – per il tribunale per i minorenni – di disporre l'affidamento stesso (nuovo numero 3) oppure il progetto educativo di cui ai commi 1-3 del nuovo articolo 25;
- l'**articolo 27**, il quale contiene le prescrizioni in caso di adozione della misura dell'affidamento ai servizi sociali. La modifica consiste nel mero aggiornamento del riferimento normativo della misura (ora contenuta all'art. 25, comma 4, n. 3));
- l'**articolo 28**, che contiene gli obblighi di comunicazione al tribunale per i minorenni da parte del direttore dell'istituto ove il minore è collocato, in applicazione della misura, attualmente prevista, del collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psicopedagogico; la modifica sostituisce il riferimento con la misura del collocamento in comunità e modifica di conseguenza la rubrica dell'articolo;
- l'**articolo 29**, che attiene alle modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure amministrative del tribunale per i minorenni, aggiornandone i riferimenti normativi con quelli introdotti dalla riforma in esame.

Infine, il **comma 2 dell'articolo 2** in esame modifica l'articolo 31, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia del processo civile"), al fine di coordinare le modifiche apportate al R.D. n. 1404 del 1934 con l'istituzione, prevista a due anni dalla pubblicazione del citato decreto legislativo, del **tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**.

Si ricorda che, nell'ambito della riforma del processo civile introdotta dal D. Lgs. 149/2022 (cd. "riforma Cartabia"), è stata prevista (Capo IV, sezione III, art. 30 ss.) l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni.

Secondo quanto previsto dall'art. 30, che reca modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al RD 12/1941, il nuovo tribunale avrà giurisdizione: in primo e in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi comprese la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i **minori**; in primo grado, in materia penale e nella materia della **sorveglianza minorile**.

Il tribunale sarà costituito in ogni sede di corte d'appello (o di sezione distaccata di corte d'appello) e sarà articolato in una sezione distrettuale, avente sede nel capoluogo del distretto, con giurisdizione su tutto il territorio della corte d'appello (o della sezione distaccata di corte d'appello), e in una o più sezioni distaccate circondariali, costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto, con giurisdizione sul circondario.

La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale; alcune questioni civili in primo grado) e quelle di competenza della sede circondariale e conferma nella sezione di corte d'appello la competenza a trattare le impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale. Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ufficio costituito presso la sezione distrettuale del tribunale.

Il tribunale è diretto da un presidente e, se le dimensioni del tribunale lo richiederanno, potrà avere sezioni e presidenti di sezione. Vi saranno addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale, che eserciteranno le funzioni in via esclusiva; ad essi non si applicherà il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e potranno svolgere funzioni presso la

sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale.

Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti, nominati (ai sensi dell'art. 6 del RDL n. 1404/1934, come sostituito dall'art. 31 del D. Lgs. 149/2022) con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CSM. Non viene modificata la normativa vigente per quanto riguarda le categorie di esperti, che dovranno infatti sempre essere tratti tra "i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età".

Si ricorda, infine, che le richiamate disposizioni della riforma sul tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie hanno effetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato D. Lgs. 149, **decorsi due anni dalla data di pubblicazione del D. Lgs. medesimo** (il decreto è stato pubblicato il 17 ottobre 2022).

Per il progetto di reinserimento e rieducazione civica e sociale di cui all'art. 8 del **decreto-legge n. 123 del 2023**, vedi *supra*.

L'**articolo 3** del disegno di legge prevede una **delega** legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Nel dettaglio, il **comma 1** dispone che, **al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo** in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo sia delegato ad emanare, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi**, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (le Commissioni riunite hanno operato **in sede referente** una riformulazione tecnica dell'**alinea** del presente **comma**):

✓ prevedere il **potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime** di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il **numero pubblico «Emergenza infanzia 114»** (anche con la dotazione, nella relativa applicazione informatica, di un servizio di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'interessato, e di un servizio di messaggistica istantanea); il numero deve essere accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore; il relativo servizio telefonico deve fornire alle vittime o ai loro congiunti una prima assistenza psicologica e giuridica - svolta da parte di personale dotato di adeguate competenze - nonché, nei casi più gravi, informare prontamente l'organo di polizia;

✓ prevedere che l'**Istituto nazionale di statistica** svolga, con cadenza biennale, una **rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo**;

✓ prevedere che i contratti degli utenti con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica richiamino espressamente le disposizioni di cui all'art. 2048 del codice civile in materia di **responsabilità dei genitori per i danni cagionati dai figli minori** in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso

della rete nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 (c.d. regolamento "sui servizi digitali").

Ai sensi del primo comma dell'art. 2048 c.c., il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati, o delle persone sottoposte alla tutela, che abitano con essi.

Occorre rammentare che l'articolo 7-bis del [D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70](#), ha introdotto l'obbligo, a carico del fornitore, di preattivazione gratuita di sistemi di controllo parentale, disattivabili solo su richiesta di chi esercita la responsabilità genitoriale. Tale normativa, in base all'applicazione seguita dalla [delibera](#) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 9 del 25 gennaio 2023, si applica alle sole offerte (di servizi di comunicazione elettronica) dedicate ai minori di età. Tale obbligo è stato, da ultimo, confermato dal decreto-legge n. 123 del 2023 (c.d. decreto Caivano), **convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 2023, ed anche esteso ai produttori dei dispositivi elettronici, entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto.**

- ✓ prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche **campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi.**

I **commi da 2 a 5** disciplinano il **procedimento per l'adozione dei decreti legislativi**. Essi sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (**comma 2**). Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato (**comma 3**). Dai decreti legislativi in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; in attuazione dell'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse (**comma 4**).

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Tuttavia, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti e i decreti dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Entro **un anno** dalla data di entrata in vigore dei decreti possono essere adottati, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, uno o più decreti integrativi o correttivi (**comma 5**).

L'articolo 4 prevede l'**istituzione della Giornata del rispetto**, fissata per il **20 gennaio**, quale **momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto di ogni forma di discriminazione**. La giornata non determina la riduzione dell'orario di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, gli istituti scolastici,

pubblici e privati, possono riservare appositi spazi di sensibilizzazione nella settimana che precede la ricorrenza.

L'**articolo 5** prevede che con regolamento (adottato ai sensi dell'art. 17, c. 1, della legge 400/1988) siano apportate le opportune modifiche al DPR 249/1998 (Regolamento recante lo **Statuto delle studentesse e degli studenti** della scuola secondaria), prevedendo nell'ambito dei diritti e doveri dello studente l'**impegno della scuola** a porre progressivamente in essere le

condizioni per assicurare l'emersione di episodi di bullismo e cyberbullismo, di **situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti** e di **forme di dipendenza (comma 1, lett. a))** e integrando la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità con la previsione dell'espressa indicazione di tutte le **attività di formazione**, curricolari ed extracurricolari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali (**comma 1, lett. b))**).

L'**articolo 6** reca, infine, la **clausola di invarianza finanziaria**.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.